



Alla Faggi Enrico Spa
c.a. pec: faggiambiente@pec.it

p.c. Settore Autorizzazione Rifiuti

 ARPAT – Dipartimento di Firenze

 Comune di Sesto Fiorentino

 Azienda USL Toscana Centro, dipartimento della
 prevenzione di Firenze

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6, commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifica per l'installazione IPPC attività 5.5. Allegato VIII Parte Seconda Dlgs. 152/2006, ubicata in Via Majorana n. 101/103, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI).
Proponente: Faggi Enrico Spa. Nota Risposta.

Con nota del 09.11.2022 (prot. 0426581), la società Faggi Enrico Spa ha richiesto a questo Settore un parere in ordine alla valutazione di sostanzialità ai fini VIA (L.R. 10/2010 art.58 e D.lgs 152/2006 art. 6 commi 9 e 9-bis) della proposta di modifica all'installazione AIA in esercizio, ubicata in Via Majorana n. 101/103, nel comune di Sesto Fiorentino (FI), allegando la Relazione Tecnica e i relativi elaborati grafici (costituiti da Tavola di confronto area trattamento chimico fisico, Elaborato Tecnico 3.4 "Planimetria aree di lavorazione, aree di deposito temporaneo rifiuti, stoccaggio reagenti" del 31.03.2022 - stato attuale e Elaborato Tecnico 3.4 "Planimetria aree di lavorazione, aree di deposito temporaneo rifiuti, stoccaggio reagenti" del 08.11.2022 - stato di progetto).

Premesso che:

l'impianto è autorizzato (AIA) all'attività IPPC 5.5. di cui Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, con Atto Unico SUAP n. 107 del 22/09/2016 sulla base della Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 8986 del 14/09/2016 della Regione Toscana più volte aggiornato fino all'ultima modifica recepita con D.D. n. 4560 del 29.03.2019;

per quanto riguarda la normativa in materia di VIA, l'installazione:

- nel suo complesso rientra tra quelle di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e quindi soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, che ad oggi non è mai stata svolta. In occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, in applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010, sarà necessario lo svolgimento di una procedura di VIA postuma sulla intera installazione (fatte salve le porzioni della medesima già positivamente valutate nei due procedimenti di verifica di assoggettabilità svolti);

- è stata oggetto di due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento a modifiche sostanziali, conclusosi:

- con Decreto n. 11842 del 18.07.2018 (in relazione all'ampliamento dell'impianto esistente) recepito in AIA con Decreto n. 4560 del 29.03.2019 (Atto unico SUAP n. 39 del 04.04.2019, relativamente alla



modifica consistente nell'ampliamento del fabbricato industriale con la costruzione di un nuovo capannone in adiacenza a quello esistente e trasferimento dei macchinari e di allestimento dei luoghi di lavoro in più fasi - n. 5 fasi). Con decreti 9092/2019, 1788/2019 e 4560/2019 è stato rilasciato nulla osta progressivo per la gestione dei rifiuti e successivamente in progressione per le varie fasi di riorganizzazione.

- con Decreto n. 9940 del 03.07.2020 sono state escluse da VIA (subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni in esse contenute) le modifiche sostanziali consistenti in:
 - a) ampliamento delle tipologie di rifiuti prodotti oggetto di miscelazione;
 - b) raddoppio da 8 a 16 ore giornaliere di accensione degli impianti di trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero dei metalli preziosi;
 - c) aumento delle quantità da 1,3 Mg/giorno a 2,6 Mg/giorno di rifiuti soggetti a trattamento termico con il relativo aumento dei quantitativi annuali;
 - d) aggiornamento del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera con incremento dei valori limite di alcuni inquinanti in alcuni punti emissivi. E4, E5, E12;

- è stata inoltre oggetto, successivamente al decreto di verifica n. 9940/2020, di alcuni pareri del Settore scrivente (ai sensi art.58 della L.R. 10/2010) e precisamente:

- in data 07.04.2021 e appendice istruttoria del 10.05.2021, in cui è stata valutata non sostanziale la modifica del riconfigurazione degli stoccaggi dei rifiuti, e non sostanziale la modifica del quadro emissivo relativamente all'emissione E10 e E12 se realizzata in ottemperanza alla prescrizione 1a) del decreto di verifica n.9940/2020. In riferimento alla verifica di ottemperanza del decreto. n. 9940/2020 è previsto che questa avvenga, ai fini degli adempimenti AIA, sulla base del giudizio tecnico di ARPAT;
- in data 08.11.2021 relativamente all'inserimento di tre nuovi forni (F05, F06, F07) alimentati a metano per il trattamento termico (R12) dei rifiuti da utilizzare alternativamente a quelli già esistenti e già autorizzati (F01, F02, F03, F04), ferma restando l'attuale capacità complessiva dell'impianto pari a 1.300 kg/giorno; tale modifica è stata valutata come non sostanziale ai fini VIA.

La prescrizione n. 1.a), dettata nel citato decreto 9940/2020, riporta:

"1. Ai fini della richiesta di modifica dell'AIA vigente, sulla base del livello definito della progettazione, il proponente deve:

a) ai fini della proposta di nuovi valori limite relativamente alle emissioni E4, E5, E12 ed agli inquinanti "Hcl" ed "NO2", tenere conto delle indicazioni di ARPAT riportate in premessa al presente atto, con riferimento a quanto previsto dall'Allegato 2 al vigente Piano regionale della qualità dell'aria";

[...]

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)".

Nelle conclusioni del decreto si riporta:

"Ritenuto che i valori limite per le emissioni in atmosfera, di riferimento per l'installazione in oggetto allo stato attuale, siano quelli di cui alla documentazione afferente al procedimento conclusosi con il provvedimento di verifica n. 11842/2018, nonché di cui all'atto di modifica AIA n.4560/2019;

Ritenuto necessario raccomandare, ai fini della modifica dell'AIA vigente, fatto salvo quanto riportato al precedente punto 1., di riallineare i valori limite relativi alle emissioni in atmosfera della installazione in esame, tenuto conto del citato decreto n. 4560/2019, recante l'ultima modifica dell'AIA, nonché delle indicazioni riportate nel presente atto;"



Le suddette modifiche (di cui ai pareri Settore VIA del 07.04.2021 e 08.11.2021) sono oggetto di un procedimento – tuttora in corso - di modifica sostanziale dell'autorizzazione AIA, nell'ambito del quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni nella seduta conclusiva della Conferenza di servizi, tenutasi in data 14 e 16 Novembre u.s. Alla Conferenza, oltre al gestore ed al Settore regionale autorizzante, ha partecipato ARPAT. La Conferenza ha esaminato la suddetta prescrizione n. 1 lett. a) del provvedimento di verifica n. 9940/2020: *“La Conferenza di Servizi ritiene che la natura e rilevanza delle emissioni acide generate alle emissioni E4, E5 e E12 sia da definire mediante una campagna analitica di durata almeno annuale con almeno 4 campionamenti determinando i singoli acidi inorganici derivanti dalle lavorazioni collegate alle emissioni. I proponente concorda con la proposta di ARPAT e della Conferenza e si rende disponibile a programmare e mettere in atto la campagna analitica.*

La Conferenza ritiene quindi superata la "prescrizione n.1 .a)" del provvedimento di verifica n. 9940/2020 e richiamata anche nella nota del 07.04.2021 prot. R.T. n. 153585 del Settore VIA.

La regione ricorda che la relazione tecnica deve essere aggiornata a seguito delle di quanto emerso nella seduta.”.

Dal verbale di Conferenza emerge inoltre che è stato modificato il quadro emissivo relativamente all'emissione E2:

- diminuendo nel PMeC per il parametro HCl il valore obiettivo a 5mg/Nmc (da 10 mg/Nmc) con deroga alla misura in continuo.
- ottimizzando l'altezza del camino con innalzamento di alcuni metri (fino a 22,5 m);
- diminuendo il valore limite di concentrazione, per il parametro “PCDD/F + PCDD/ DL”, da 0.1 ng TE/Nmc a 0.08 ng TE/Nmc;
- inserendo un valore limite di concentrazione specifico per il parametro As pari a 0,16 mg/Nmc, ovvero pari ad un 1/3 del valore limite di 0.5 mg/Nmc previsto per il gruppo dei metalli pesanti dato dalla sommatoria "Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V", da cui viene scorporato.

Nell'ambito del procedimento di modifica dell'autorizzazione AIA:

- il proponente ha presentato uno studio diffusionale delle emissioni finalizzato ad individuare l'altezza ottimale del punto di emissione E2, al fine di rispettare, con riferimento al punto 4 del PRQA, le concentrazioni massime aerodisperse;

- sono stati acquisiti i contributi tecnici di ARPAT del 11.11.2022 (prot. 0430622) e del 16.11.2022 (prot. 0440261).

Non è stato ancora adottato il provvedimento di riesame AIA (senza valenza di rinnovo).

Ciò premesso, in base alla documentazione complessivamente messa a disposizione con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, emerge che sono previste modifiche per far fronte agli attuali aumenti dei costi energetici e delle materie prime, con lo scopo di ridurre i tempi dei trattamenti chimico-fisici (di scarti di placcature e soluzioni galvaniche esauste), finalizzati al recupero dei metalli nobili, basilari nella produzione di soluzioni galvaniche per placcature elettrolitiche. Dette modifiche saranno apportate nel reparto di trattamento chimico fisico, e consisteranno in un riassetto delle aspirazioni, con implementazione di apparecchiature e dispositivi di trattamento operanti in parallelo a quelli esistenti e in una diversa dislocazione dei depositi rifiuti.

In particolare è previsto quanto segue.

Modifica 1) *Trattamenti con emissioni acide – Emissione E12*

I trattamenti che producono emissioni acide sono nello stato attuale:



- Trattamento laminati e fili mediante l'apparecchiatura denominata "trattamento fili e laminati per immersione acida" costituita da 3 vasche di immersione;
- Lavorazioni sotto cappa analitica;
- Trattamento soluzioni in tank confinati denominati "reattori di riduzione".

Le aspirazioni provenienti da queste lavorazioni sono state misurate e verificate per un portata totale di 7.900 m³/h, così suddivisa:

- 1) Trattamento laminati e fili con acidi: 2.400 mc/h (800 mc/h per ogni vasca opportunamente munita di copertura)
 - 2) Cappa: 2.500 mc/h;
 - 3) Reattori di riduzione: 3.000 mc/h (valore misurato);
- la portata autorizzata per E12 è di 8.000 mc/h.

Le aspirazioni vengono convogliate al trattamento di abbattimento autorizzato e da qui al camino di emissione E12 (autorizzato per una portata di 8.000 mc/h), mediante il ventilatore V6 avente le seguenti caratteristiche: Portata: 7.900 mc/h; Prevalenza: 260 mm c.a., Numero di giri: 2.950 RPM, Potenza installata: 11 kW.

Nello stato di progetto, nell'area trattamento chimico fisico, verranno eseguite le stesse attività che producono emissioni prettamente acide, con la differenza che il Trattamento laminati e fili mediante l'apparecchiatura denominata "trattamento fili e laminati per immersione acida" utilizzerà oltre le 3 vasche esistenti, 3 vasche di nuova installazione che lavorano in parallelo con una Portata totale di aspirazione di 4.800 mc/h; rimangono confermate le altre portate.

Sulle aspirazioni provenienti dai punti di captazione della cappa analitica e dell'apparecchiatura per il trattamento di fili e laminati per immersione acida, saranno installate valvole automatiche V4, V5 e V5.1, interconnesse tra di loro in modo tale che quando sono attive le due aspirazioni provenienti dal trattamento fili e laminati per immersione acida così come modificata, sia impedita la possibilità di poter aspirare dalla cappa analitica mediante la chiusura della valvola V4. La cappa è provvista di una valvola di apertura e chiusura che indica, mediante una sfera colorata, lo stato di "utilizzabile/non utilizzabile". Quando sarà in uso l'apparecchiatura per il trattamento dei fili e laminati sarà inoltre chiusa la saracinesca della cappa ed apposto un cartello di "fuori servizio".

Tale situazione operativa non modifica la portata di aria da avviare al trattamento di abbattimento in quanto la portata di aria proveniente dalla cabina analitica, pari a 2.500 mc/h, risulta essere della stessa grandezza della portata di aria, pari a 2.400 mc/h, da aspirare dall'apparecchiatura di trattamento fili e laminati per immersione acida.

Modifica 2) Trattamenti con emissioni neutre – basiche – Emissione E13

I trattamenti che producono emissioni in campo neutro o leggermente basico sono, allo stato attuale:

- Reattori di riduzione e filtrazione bagni di esausti;
- Trattamento laminati e fili con soluzioni basiche, costituito da n. 3 vasche di immersione;
- Reattori di ossidazione cianuri in campo basico, condotti in 11 tank agitati in apposita cabina confinata avente un volume di 100 mc, nella quale vengono impostati 70 ricambi orari;
- Cabina di filtrazione catalizzatori.

Le aspirazioni provenienti da queste lavorazioni sono state misurate e verificate come di seguito indicato:

- 1) Reattori di riduzione e filtrazione bagni di esausti. 2.000 mc/h (500 mc/h per reattore con quattro reattori in esercizio contemporaneo);
- 2) Trattamento laminati e fili con soluzioni basiche: 2.400 mc/h;
- 3) Trattamento di ossidazione cianuri in campo basico in cabina confinata con aspirazione di 7.000 mc/h;



4) Cabina di filtrazione catalizzatori portata di aria di 1.800 mc/h;
per una portata di aspirazione totale verificata di 13.200 mc/h.

Le aspirazioni trattate vengono avviate al trattamento di abbattimento autorizzato e da qui al camino di emissione E13, mediante il ventilatore V 7 avente le seguenti caratteristiche: Portata: 16.000 mc/h, Prevalenza: 260 mm c.a, Numero di giri: 2.950 RPM Potenza installata: 15 kW.

Nello stato di progetto, verranno eseguite le stesse attività che producono emissioni prettamente neutre - basiche, con la differenza che il Trattamento laminare e fili utilizzerà oltre alle 3 vasche esistenti, 3 vasche di nuova installazione che lavorano in parallelo con una porta portata di aria aspirata totale di 4.800 mc/h di aria (prima 2.400mc/h); restano invariate le altre portate.

Viene inoltre introdotta una nuova vasca di laminazione per soluzioni basiche contenenti cianuro di capacità di 6.000 litri, munita di copertura ermetica e soggetta ad una aspirazione con portata di 400 mc/h.

In totale le aspirazioni saranno di 16.000 mc/h, la nuova situazione impiantistica operativa non modifica la portata di aria autorizzata, pari a 16.000 mc/h, da avviare al trattamento di abbattimento.

Il Proponente ha allegato alla documentazione trasmessa una “Tavola di Confronto” (Allegato 1) nella quale sono indicati lo stato attuale e lo stato di progetto dell’”Area trattamento chimico fisico” dell’edificio 2, dove vengono eseguite attività che producono emissioni sia a carattere acido che basico.

Modifica 3) *Stoccaggio Rifiuti*

Viene proposta la presente modifica allo scopo di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori; è prevista la realizzazione di una nuova area di stoccaggio dei rifiuti solidi metallici, denominata N5, sotto la tettoia dell’edificio 2, confermando i codici CER delle tipologie rifiuti, le quantità in deposito (istantanee e annuali) autorizzate.

L’esigenza nasce dal fatto che talvolta i rifiuti metallici vengono conferiti in colli imballati su pallet il cui peso complessivo supera la portata massima ammissibile consentita sulle scaffalature identificate con le sigle: N0, N1, N2a, N2b, N3a, N3b, N4 presenti nell’edificio 2, richiedendo la redistribuzione in più pallet, con un peso inferiore alla portata massima permessa sulle scaffalature. Tale operazione comporta un dispendio di tempo e un aggravio dei rischi per i lavoratori (rischio meccanico e movimentazione manuale dei carichi legato alle operazioni di disimballo e reimballo).

Il nuovo posizionamento dell’area di stoccaggio a terra dei rifiuti metallici implicherebbe una riduzione del rischio di caduta del carico durante le operazioni di immagazzinaggio nei ripiani alti delle scaffalature.

Per poter realizzare questa nuova area di stoccaggio l’area intermedia n. 6 sarà ricollocata (come mostrato nell’Elaborato Tecnico 3.4 “planimetria aree di lavorazione, aree di deposito temporaneo rifiuti, stoccaggio reagenti”).

Il proponente ritiene che le modifiche previste non comporteranno alcuna variazione né al quadro emissivo attualmente autorizzato per le emissioni E12 ed E13 né al quantitativo giornaliero ed annuale dei rifiuti in stoccaggio e in trattamento in quanto:

1) per quanto riguarda le apparecchiature denominate “trattamento fili e laminati per immersione acida” e “trattamento fili e laminati per immersione basica”, è stata autorizzata una quantità massima giornaliera pari a 14 t/g. In realtà tale quantità si è dimostrata ampiamente sovrastimata sia perché non si è tenuto conto del fatto che la maggior parte degli accessori metallici hanno uno strato di metallo prezioso elettrodepositato maggiore rispetto al previsto e ciò comporta di dover immergere nella soluzione di deplaccatura più volte in quanto, a



causa del divieto di utilizzo del nichel, sotto il primo strato di oro viene elettrodepositato palladio ed è necessario fare ancor più passaggi di immersione con soluzioni differenti.

Il trattamento massimo giornaliero registrato sul registro di carico e scarico rifiuti risulta infatti sempre inferiore a 5 t/giorno.

L'installazione di un numero maggiore di vasche di immersione consentirebbe un attacco selettivo dei metalli nobili depositati e le soluzioni ottenute di metallo nobile potrebbero essere oggetto di un trattamento successivo semplificato perché contenenti minori impurità. L'utilizzo di più vasche contemporaneamente consentirebbe inoltre di poter operare con continuità sul rifiuto solido. Poiché il processo di deplaccatura si differenzia sulla base del metallo nobile da recuperare, attualmente viene effettuato il trattamento di deplaccatura dell'oro ed una volta terminata l'estrazione da tutta la partita di rifiuto, inizia la seconda fase di deplaccatura del palladio.

La configurazione futura consentirebbe una continuità operativa con ovvio risparmio in termini di tempo e riduzione dell'impatto ambientale legato ai consumi energetici ed alla sicurezza dei lavoratori;

2) la funzione dell'ulteriore vasca di laminazione prevista per le soluzioni contenenti cianuro è quella di accumulo, finalizzata ad ottimizzare la distribuzione nelle vasche di ossidazione esistenti. La sua installazione non modifica la quantità giornaliera (pari a 7 t/g) e annuale massime di trattamento autorizzate.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) e l'art. 6 commi 9 e 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 commi 2 e 3 della L.R. 10/2010;
- la lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19/t/2017;

si rileva che:

le modifiche 1 e 2 proposte, non variano dimensioni, tecnologia o localizzazione e non determinano variazioni significative ai fattori d'impatto nel contesto ambientale in cui si inserisce l'installazione, in quanto non modificano la tipologia di trattamento né le capacità dei processi. Per quanto attiene la valutazione delle emissioni E12 ed E13 che si originano da tali attività, tenuto conto che il proponente segnala che non vi sono variazioni qualitative degli inquinanti e che non vi sono variazioni dei parametri fisici dell'emissione degli impianti che comportino un aumento del flusso di massa (la portata e le ore di funzionamento, nonché i valori limiti restano gli stessi), si ritiene che, nel rispetto delle prescrizioni emerse dal verbale della Conferenza di servizi di riesame AIA e nei relativi pareri di ARPAT ed USL, le modifiche siano da ritenersi non sostanziali ai fini VIA.

Le valutazioni effettuate dal proponente sulla emissione E12 prevedono, al fine di garantire che non vi sia modifica quantitativa della stessa, l'imposizione di un limite alla portata dell'effluente (pari al valore attualmente autorizzato) installando 3 valvole automatiche, interconnesse tra di loro in modo tale che, quando sono attive le due aspirazioni provenienti dal trattamento fili e laminati, sia impedita la possibilità di poter aspirare dalla cappa analitica; pertanto si raccomanda di inserire nel PMeC una modalità di monitoraggio delle emissioni, idonea a verificare il rispetto della portata.

Si osserva inoltre che, nonostante le variazioni quantitative dell'emissione E13 allo stato modificato, dovuta alle 3 vasche di nuova installazione che lavorano in parallelo a quelle esistenti e alla nuova vasca di laminazione, non è necessaria la modifica del quadro emissivo autorizzato; dal punto di vista delle portate infatti l'emissione E13 è autorizzata per un valore di 16.000 Nmc/h, mentre il proponente indica un valore reale attuale di aspirazione di 13.200 Nmc/h, quindi capace di assorbire l'incremento di 2.800 Nmc/h introdotto dalle modifiche.



In ragione di ciò l'attuale sistema di gestione della emissione potrebbe essere stato oggetto di una sovrastima del carico inquinante presente nel flusso emissivo: pertanto si raccomanda al proponente di monitorare in autocontrollo il sistema di abbattimento nello stato modificato, in modo che garantisca adeguata efficienza di trattamento anche in ragione del previsto incremento di portata;

per quanto attiene alla modifica 3) essa mira alla riorganizzazione delle aree ed ha natura puramente gestionale a favore della prevenzione dei rischi per sicurezza e salute in ambiente di lavoro e ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di lavoro. Non determina un incremento dei fattori di impatto. Si ritiene quindi che, relativamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale, non sia una modifica sostanziale.

Si ricorda infine al proponente quanto segue:

- aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, con riferimento alle suddette modifiche previste;
- aggiornare il Piano di monitoraggio e controllo, con riferimento alle emissioni in atmosfera;
- il rispetto delle prescrizioni contenuti nei due provvedimenti di verifica citati in premessa.

Si ricorda che, in caso di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'installazione in esame, nel suo complesso, deve essere oggetto di un procedimento in materia di VIA, secondo quanto previsto dall'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, fatti salvi gli esiti del procedimenti di verifica di VIA già svolti.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica infine al proponente che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, la presente valutazione preliminare verrà pubblicata sul sito web della Regione Toscana .

Si chiede al Settore Autorizzazioni ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto che sarà adottato in esito al presente parere.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

funzionario: Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: pamela.tomberli@regione.toscana.it;

funzionario: Barbara Menichetti – tel 055 4383644, mail: barbara.menichetti@regione.toscana.it;

P.O. responsabile: Lorenzo Galeotti- tel. 0554384384, mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

pt - bm/lg